



## COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (Prov. di Bologna)

### INFORMATIVA

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" Anno 2012

A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

L'imposta municipale propria "IMU" sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili "ICI".

Questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2012 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,55 PER CENTO (5,5 per mille)
- ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI 0,96 PER CENTO (9,6 per mille)

### ALIQUOTA BASE E VERSAMENTI IN DUE O TRE RATE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

L'aliquota base dell'imposta "IMU" stabilita dallo Stato per ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE è pari allo 0,40 per cento (4 per mille).

Il calcolo dell'imposta per i versamenti delle RATE DI ACCONTO deve essere effettuato obbligatoriamente sull'aliquota pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquota diversa.

Per l'anno 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE potrà essere effettuato :

- in 2 rate:
  - prima rata "1/2" entro 18 giugno
  - seconda rata conguaglio entro 17 dicembre

sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

oppure
- in 3 rate
  - prima rata "1/3" entro 18 giugno 2012
  - seconda rata "1/3" entro 17 settembre 2012
  - terza rata conguaglio entro 17 dicembre 2012

sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

N.B. Entro il 30 settembre 2012 i Comuni approvano il regolamento e possono modificare le relative aliquote IMU (E' indispensabile quindi controllare la delibera comunale).

### ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

## **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

## **DETRAZIONI**

- a) per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, **la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica** ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base

## **ALIQUTA BASE E VERSAMENTI IN DUE RATE PER ALTRI IMMOBILI**

L'aliquota base dell'imposta "IMU" stabilita dallo Stato per GLI ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI è pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille).

Il calcolo dell'imposta per il versamento della RATA DI ACCONTO deve essere effettuato obbligatoriamente sull'aliquota pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquota diversa.

Per l'anno 2012 il pagamento PER TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:

- **in 2 rate:**
    - prima rata "1/2" entro 18 giugno
    - seconda rata conguaglio entro 17 dicembre
- sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

**N.B. Entro il 30 settembre 2012 i Comuni approvano il regolamento e possono modificare le relative aliquote IMU (E' indispensabile quindi controllare la delibera comunale).**

## **MODALITA' DI PAGAMENTO "IMU"**

Il Calcolo "IMU" dovrà essere effettuato distinguendo la quota Stato e la quota Comune dei singoli immobili, utilizzando il Codice Comune e i Codici Tributo di seguito riportati, ed effettuando il **pagamento con modello F24, nonché a decorrere dal 1° dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale.**

<b>CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU: E187</b>	<b>CODICE TRIBUTO F24</b>	
	<b>COMUNE</b>	<b>STATO</b>
IMU - imposta municipale propria su <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011	<b>3912</b>	-
IMU - imposta municipale propria per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>3913</b>	-
IMU - imposta municipale propria per <b>terreni</b>	<b>3914</b>	<b>3915</b>
IMU - imposta municipale propria per le <b>aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>	<b>3917</b>
IMU - imposta municipale propria per gli <b>altri fabbricati</b>	<b>3918</b>	<b>3919</b>

### **ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI**

- **sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale.**

- **sono esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).**

**Pertanto nel Comune di Grizzana Morandi tali immobili sono esenti da imposta.**

- **sono esenti dall'IMU i terreni agricoli** ricadenti in **aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta.

**Pertanto nel Comune di Grizzana Morandi i terreni agricoli sono esenti da imposta.**

- **le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti** ed imprenditori agricoli **sono soggette all'imposta "IMU"** come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni.

- **la base imponibile è ridotta del 50 per cento :**

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

- si considerano abitazione principale **ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- **le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;**

**Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l'aliquota di base e la sola detrazione di € 200,00.**

- **l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano (per legge - art. 13 comma 10 L.214/2011)** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- **l'assegnazione della casa coniugale al coniuge** che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

**Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato essendo assimilata ad abitazione principale per legge (art. 13 comma 10 L. 214/2011). Pertanto va applicata l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge.**

## **DICHIARAZIONE**

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

**Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta ICI, in quanto compatibili.**

**Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda:**

- Alla deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni "IMU"
- Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.

**oppure da richiedere ai seguenti recapiti :**

**Ufficio Tributi Comunali: Sig. Michela Peri tel. 051/6730324 - numero verde 800381727**

**- mail ufficio [tributi@comune.grizzanamorandi.bo.it](mailto:tributi@comune.grizzanamorandi.bo.it) - [ragioneria@comune.grizzanamorandi.bo.it](mailto:ragioneria@comune.grizzanamorandi.bo.it)**

**Portale <http://comune.grizzanamorandi.bo.it>**

*Grizzana Morandi, li 03.05.2012*

*IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU*